

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N.12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della imposta unica comunale – I.U.C.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di AGOSTO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	x	
PALLANZA	LAURA	"	x	
MOZZATO	MASSIMO	"	x	
PROVERBIO	UGO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
MAGETTI	FABIO	"		x
BERMANI	LORETTA	"		x
CERASO	ANTONIO	"	x	
NAPOLITANO	BRUNO	"	x	
NAPOLITANO	ANDREA	"	x	
Totali			9	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gianfranco BRERA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della imposta unica comunale – I.U.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n.147 all' art.1 comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:
I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili
T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili
T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:
L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali;
La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale;
La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio;

Visto il comma 682 dell' art.1 della citata legge n.147/2013 i quale stabilisce che il comune determina l'applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Ravvisata la necessità di dotare il comune del regolamento prescritto dal citato comma 682 della legge di stabilità 2014;

Ravvisata nel contempo la opportunità di dotare il comune di un regolamento per l'applicazione della IUC, che costituisca particolarmente documento di indirizzo, con l'obiettivo di definire i criteri generali per l'applicazione della nuova imposta ma, nel contempo, non presenti caratteristiche di rigidità e demandi, al momento di determinazione annuale delle tariffe, le scelte effettive della applicazione dell'imposta, delle eventuali riduzioni ed esenzioni, sulla base delle valutazioni di natura finanziaria connesse alla

formazione dei singoli documenti contabili ed alle effettive esigenze del perseguimento degli equilibri di bilancio;

- Ritenuto nel contempo di prevedere, nel testo del regolamento, la costituzione di un apposito fondo di solidarietà, da finanziare con i proventi dell'imposta unica comunale, per fare fronte a situazioni particolari che non possono essere preventivamente regolamentate in via ordinaria, ma che meritano una valutazione specifica in conseguenza della rilevanza sociale che le contraddistingue e che dimostrino nel contempo l'attenzione che il comune intende prestare per fare fronte al disagio sociale che caratterizza i diffidi momenti che il nostro paese sta attraversando;
- Vista la proposta di regolamento che si compone di n.64 articoli e ritenutala meritevole di approvazione;
- Ritenuto di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge;
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000
- Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della imposta unica comunale - I.U.C. ai sensi dell'art.1 comma 682 della legge 27.12.2013 n.147, che si compone di n.64 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art.53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27, comma 8 L. 28/12/2001 n.448;
- 3) Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web del Comune;
- 4) Di trasmettere a norma dell'art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) Di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (TUEL).

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Nicola Paronzini

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la necessità e l'opportunità – ai sensi dell'art.1, comma 682 L. 147/2013 – del Comune di dotarsi di un Regolamento per l'applicazione della I.U.C.;
PRESO ATTO del requisito di urgenza e improrogabilità, stante l'imminente scadenza di legge per la riscossione del tributo;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

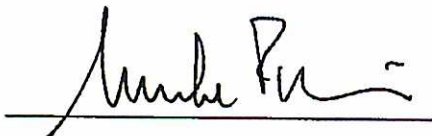
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di regolamento, che si compone di n.64 articoli, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, 05 agosto 2014

IL REVISORE:
Dott. Nicola Paronzini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Paronzini', is written over a horizontal line.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000:

F C

☒ ☐ Il Segretario Comunale:

F. Brera (G. Brera) _____

☒ ☐ Il responsabile del servizio economico-finanziario:

F. Moretti (F. Moretti) _____

☐ ☐ Attestazione di copertura finanziaria:

F. Moretti (F. Moretti) _____

☐ ☐ Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

F. Barbieri (F. Barbieri) _____

Vicolungo, - 8 AGO. 2014

F = favorevole

C = contrario

F.TO Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

F.TO Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco Brera)

Pubblicazione n. 139.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il 3 SET. 2014... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 3 SET. 2014

F.TO Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

Copia conforme all'originale

3 SET. 2014

Vicolungo,



Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

COMUNE DI VICOLUNGO
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 08.08.2014

INDICE:

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA IUC- IMPOSTA UNICA COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Composizione dell'imposta
- Art.3 Tariffe e aliquote dell'imposta
- Art.4 Scadenze per il versamento dell'imposta
- Art.5 Differimenti dei versamenti
- Art.6 Ravvedimento operoso
- Art.7 Modello unico di dichiarazione
- Art.8 Funzionario responsabile
- Art.9 Fondo sociale di solidarietà

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER OGNI TRIBUTO DI CUI SI COMPONE LA I.U.C.

CAPO I

I.M.U.- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- Art.10 Presupposto dell'imposta
- Art.11 Agevolazioni - Abitazione principale e assimilazione dell'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art.12 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art.13 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art.14 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art.15 Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art.16 Versamenti effettuati da un contitolare
- Art.17 Attività di controllo ed interessi moratori
- Art.18 Rimborsi e compensazioni
- Art.19 Attività di recupero
- Art.20 Incentivi per l'attività di controllo
- Art.21 Versamenti minimi
- Art.22 Differimento dei versamenti
- Art.23 Riscossione coattiva

CAPO II

T.A.S.I. - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art.24 Presupposto del tributo e soggetti passivi
- Art.25 Locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati
- Art.26 Aliquote del tributo
- Art.27 Servizi indivisibili di cui garantire la copertura
- Art.28 Agevolazioni
- Art.29 Rimborsi
- Art.30 Versamenti minimi

CAPO III

T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI

Parte I

Art.31 Soggetto attivo

Art.32 Principi generali per definizione tariffa

Art.33 Presupposto per l'applicazione della tassa

Art.34 Soggetti passivi

Art.35 locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati

Art.36 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art.37 Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art.38 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art.39 Superficie degli immobili

Parte II – Tariffe

Art.40 Costo di gestione

Art.41 Determinazione della tariffa

Art.42 Articolazione della tariffa

Art.43 Periodi di applicazione della tassa

Art.44 Tariffa per le utenze domestiche

Art.45 Occupanti le utenze domestiche

Art.46 Tariffa per le utenze non domestiche

Art.47 Classificazione delle utenze non domestiche

Art.48 Tassa giornaliera

Art.49 Scuole statali

Art.50 Tributo provinciale

Parte III – Riduzioni e agevolazioni

Art.51 Riduzioni per le utenze domestiche

Art.52 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art.53 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art.54 Agevolazioni tariffarie

Art.55 Cumulo di riduzioni

Art.56 Accertamento

Art.57 Sanzioni

Art.58 Riscossione

Art.59 Interessi

Art.60 Rimborsi

Art.61 Somme di modesto ammontare

Art.62 Contenzioso

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.63 Norma di rinvio

Art.64 Entrata in vigore

Allegato

All. A) Categorie di utenze non domestiche

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC- IMPOSTA UNICA COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento determina la disciplina per l'applicazione della Imposta Unica Comunale – I.U.C., istituita dalla legge 27 dicembre 2013 n.147.

Con il presente regolamento vengono disciplinati particolarmente gli aspetti applicativi e gestionali della nuova imposta demandati dalla legge alla regolamentazione da parte dei singoli comuni, rinviando espressamente, per il resto, alle disposizioni dalla legge istitutiva dell'imposta. Relativamente alla componente T.A.R.I., il presente regolamento riprende il precedente regolamento approvato per la gestione della Tassa sui rifiuti TARES, fatte salve modifiche e integrazioni derivanti dal testo normativo istitutivo della IUC.

Le modifiche legislative che potranno essere apportate alle materie oggetto del presente regolamento renderanno inefficaci le disposizioni in esso contenute.

Art.2 Composizione dell'imposta

L' Imposta Unica Comunale – I.U.C. si compone di:

- I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili
- T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili
- T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali.

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare l'erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale.

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Art.3 Tariffe e aliquote dell'imposta

Le tariffe e le aliquote per il pagamento della I.U.C. per le sue varie componenti, sono determinate per ogni singolo esercizio finanziario, dal Consiglio Comunale, contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di apposita deliberazione, trovano applicazione le tariffe e le aliquote dell'anno precedente. Le modifiche annuali delle tariffe e delle aliquote possono riguardare anche solo alcune delle componenti che costituiscono la I.U.C. mantenendo inalterate le altre.

Contestualmente alla approvazione delle tariffe della TARI il Consiglio Comunale approva anche il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, integrabile con l'entità dei costi di gestione direttamente sostenuti dal Comune stesso.

In mancanza del piano finanziario elaborato in tempo utile per la sua approvazione nei termini per l'approvazione del bilancio, trova applicazione quanto previsto al secondo periodo del comma precedente.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso da titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI

stabilita dal Comune, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Con la stessa deliberazione con la quale sono determinate annualmente le tariffe e le aliquote della IUC, il Consiglio Comunale potrà, con disposizione avente natura regolamentare, modificare la percentuale come in precedenza stabilita, entro i limiti previsti dalla legge.

Art.4 Scadenze per il versamento dell'imposta

Il versamento della Imposta Unica Comunale è effettuato con le modalità previste dalla legge con le seguenti scadenze:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TARI	16 giugno	16 settembre	16 gennaio anno successivo	16 settembre

Il Consiglio comunale, contestualmente alla approvazione delle tariffe e con la stessa deliberazione annuale, può prevedere scadenze diverse da quelle indicate dal presente articolo, limitatamente a quelle per le quali la scadenza non è stabilita da espresse disposizioni di legge.

Art.5 Differimenti dei versamenti

Ai sensi degli artt.52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e dell'art.1 commi 700 e 702 della legge 27.12.2013 n.147, il funzionario responsabile della IUC, in base ad apposita richiesta debitamente documentata da cui emergano effettive circostanze attenuanti o esimenti e sentito il Sindaco, potrà disporre differimenti di versamenti che non superino in ogni caso il periodo di mesi sei per ogni singola rata in scadenza. E' fatto salvo quanto indicato al successivo art.9.

Quanto previsto al comma precedente trova applicazione esclusivamente per gli importi dei tributi di spettanza del Comune.

Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, in caso di omesso o insufficiente versamento della I.U.C., trova applicazione l'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997n.471.

Alla IUC si applicano le disposizioni in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.

Art.6 Ravvedimento operoso

Le scadenze dei pagamenti sono tassative. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta totale dovuto entro le scadenze si procederà all'emissione e notificazione di avviso di accertamento, irrogando le relative sanzioni amministrative pecuniarie nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del ravvedimento operoso, attraverso il versamento spontaneo di:

- imposta dovuta e non versata
- sanzione amministrativa nella misura ridotta
- interessi legali maturati

La possibilità di effettuare il ravvedimento opera a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento relative all'anno di imposta interessato.

L'importo da versare si può ottenere secondo il seguente prospetto:

Ravvedimento "IMMEDIATO" dal 1° al 14° giorno di ritardo:			
Sanzione dal 1° al 14° giorno di ritardo incremento dello 0,2% sino al raggiungimento del 2,8% Interessi del 0,003% al giorno sulla tassa dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento			
1° giorno	0,2%	8° giorno	1,6%
2° giorno	0,4%	9° giorno	1,8%
3° giorno	0,6%	10° giorno	2,0%
4° giorno	0,8%	11° giorno	2,2%
5° giorno	1,0%	12° giorno	2,4%
6° giorno	1,2%	13° giorno	2,6%
7° giorno	1,4%	14° giorno	2,8%

Ravvedimento "BREVE" dal 15° ed entro 30 giorni di ritardo:	
Sanzione	Interessi
3% della tassa dovuta e non versata (pari a 1/10 della sanzione intera)	1% annuo (0,003% al giorno) Della tassa dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento

Ravvedimento "LUNGO" oltre 30 giorni di ritardo e sino al 31 gennaio dell'anno successivo:	
Sanzione	Interessi
3,75% della tassa dovuta e non versata (pari a 1/8 della sanzione intera)	1% annuo (0,003% al giorno) Della tassa dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento

Art.7 Modello unico di dichiarazione

Per facilitare e semplificare l'azione del Comune e gli adempimenti a carico degli utenti, il Comune provvederà a predisporre un modello unico di dichiarazione relativa alle componenti dell'imposta riferite ai servizi.

Art.8 Funzionario responsabile

Il responsabile del servizio tributi è individuato nel funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale ed organizzativa relativa alla I.U.C., in tutte le sue componenti, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti l'attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie che venissero ad instaurarsi.

Art.9 Fondo sociale di solidarietà

In esecuzione dei principi stabiliti dallo Statuto, per sostenere la crescita civile e sociale della comunità, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione può istituire annualmente, a vantaggio di nuclei famigliari di cittadini residenti, un fondo di solidarietà finanziato con una parte dei proventi dell'imposta unica comunale. Il fondo di solidarietà potrà essere utilizzato dalla giunta comunale per alleviare situazioni di disagio economico e sociale, segnalati o rilevati d'ufficio, emergenti o accresciuti a seguito dell'aumento della pressione tributaria locale non accompagnata da alcuna riduzione della pressione fiscale da parte dello Stato.

Le agevolazioni ed i benefici riconosciuti ai contribuenti residenti, saranno strettamente correlati alla pressione tributaria dagli stessi sostenuta in applicazione della IUC, quale strumento straordinario per alleviare le difficoltà economiche dei nuclei familiari non adeguatamente o sufficientemente compensabili con eventuali riduzioni previste dal presente regolamento.

Il fondo potrà essere destinato alla erogazione di contributi, allo sgravio di tributi locali, canoni di locazione, alla fornitura di buoni d'acquisto di prima necessità da utilizzare presso esercizi commerciali esclusivamente operanti sul territorio comunale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER OGNI TRIBUTO DI CUI SI COMPONE LA I.U.C.

CAPO I

I.M.U.- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art.10 Presupposto dell'imposta

L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili, fatta esclusione per l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse e per gli ulteriori immobili indicati espressamente dalla legge.

Art.11 Agevolazioni - Abitazione principale e assimilazione dell'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per dimora abituale si intende la "residenza della famiglia", desumibile dal primo comma dell'art.144 del codice civile: "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". La fattispecie sopra descritta non ha a che vedere con i luoghi di eventuali "domicili" fissati ai sensi dell'art.45 del codice civile, in relazione alle esigenze lavorative di ciascun coniuge, ma deve coincidere con l'ubicazione della "casa coniugale".

Ai fini dell'IMU si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Ove non disciplinato direttamente da fonte legislativa, nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per abitazione principale si intende, ove vi sono figli, la residenza del coniuge nella cui scheda di famiglia sono inseriti i suddetti figli. In mancanza di figli i coniugi dovranno scegliere quale delle due residenze eleggere a residenza da considerarsi abitazione principale. Lo stesso principio indicato al periodo precedente si applica in caso di più figli, indipendentemente dal numero, che risultano inseriti direttamente nelle schede di famiglia dei due coniugi.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente al caso in cui la quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di euro 500,00.

Ai sensi della normativa vigente nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità

immobiliare, individuata in quella con la rendita catastale maggiore; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9.

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU, anche per conto della eventuale pluralità di possessori, presenta al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale evidenzia la sussistenza dei requisiti previsti per l'esenzione.

In considerazione della estrema difficoltà di prevedere in via prioritaria i margini di riduzione delle entrate derivanti dalla nuova imposta unica comunale conseguenti alle agevolazioni previste dalla normativa per le sue varie componenti, il presente regolamento individua le possibilità che sono riconosciute al Consiglio Comunale in merito alle agevolazioni applicabili per l'imposta comunale sugli immobili, fatte salve le agevolazioni comunque già riconosciute ed indicate in precedenza.

Entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni singola annualità, in sede di definizione delle aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, il Consiglio Comunale potrà riconoscere agevolazioni da individuare tra le seguenti:

- a) può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente al caso in cui la quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di euro 500,00 oppure, in alternativa, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari che presentino il requisito previsto, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU, anche per conto della eventuale pluralità di possessori, presenta al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale evidenzia la sussistenza dei requisiti previsti per l'esenzione;
- d) può stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
- e) può disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- f) può stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- g) può prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, limitatamente ai due anni precedenti alla annualità in cui la inedificabilità è divenuta effettiva a seguito della approvazione definitiva dello strumento urbanistico;
- h) in previsione di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, può determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione

del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. In mancanza di apposita deliberazione, trovano applicazione i valori di più recente approvazione, ove sussistenti;

- i) ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

Le agevolazioni previste dal Consiglio Comunale trovano applicazione anche per gli anni successivi ove non modificate.

Art.12 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale, ove già non abbia provveduto il Consiglio in sede di determinazione delle tariffe, ha la facoltà di determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In mancanza di adeguamento annuale, trovano applicazione i valori venali stabiliti per l'anno precedente.

Art.13 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'IMU come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art.58 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'IMU dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art.14 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.504/1992, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art.15 Aree fabbricabili divenute inedificabili

Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

Il rimborso compete per non più di due periodi di imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art.16 Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'IMU si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art.17 Attività di controllo ed interessi moratori

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27.12.2006, n.296 e s.m.i..

Sulle somme dovute a titolo di imposta a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.18 Rimborsi e compensazioni

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.17, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo art.21.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art.19 Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art.20 Incentivi per l'attività di controllo

Compatibilmente con i vincoli legislativi stabiliti per la finanza pubblica, per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi che ha partecipato a tale attività.

Art.21 Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art.22 Differimento dei versamenti

Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, effettuano il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo dell'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, effettuano il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto dell'imposta relativo all'anno successivo.

Art.23 Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse secondo le procedure di riscossione adottate per le entrate tributarie.

CAPO II

T.A.S.I. - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art.24 Presupposto del tributo e soggetti passivi

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso da titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI stabilita dal Comune, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art.25 Locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.

Art.26 Aliquote del tributo

L'aliquota della TASI è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre tale scadenza. Il Consiglio Comunale, con la suddetta deliberazione, stabilisce con apposita disposizione avente efficacia regolamentare, eventuali modifiche rispetto alla aliquota base prevista nella misura dell'uno per mille.

A tal fine, il Consiglio Comunale può:

- ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento;
- determinare aliquote differenziate in relazione alle diverse tipologie di immobili, in ogni caso entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non potrà essere superiore alla aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 del D.L. 06.12.2011 n.201 convertito in legge 22.12.2011 n.214 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il valore di base.

Art.27 Servizi indivisibili di cui garantire la copertura

La TASI è applicata al fine di garantire principalmente la copertura dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- manutenzione strade
- manutenzione degli spazi adibiti a verde pubblico
- servizio di illuminazione pubblica
- servizi di manutenzione cimiteri comunali
- servizi socio-assistenziali

Contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale indicherà, per ciascuno dei servizi suelencati, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Con la stessa deliberazione, con disposizione avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale potrà individuare i servizi indivisibili in modo diverso rispetto a quelli inizialmente previsti al comma precedente. Ai fini del calcolo dei costi da coprire con i proventi della TASI, è fatta salva ogni disposizione normativa che comporti una riduzione dei trasferimenti dello Stato collegata alla nuova entrata derivante dalla TASI, derivandone che le entrate per TASI dovranno essere almeno pari alle riduzioni dei trasferimenti statali determinate dal Ministero dell'Interno.

Art.28 Agevolazioni

Sulla base delle stesse considerazioni indicate al precedente art.11 comma 7, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni singola annualità, in sede di definizione delle aliquote per la TASI, il Consiglio Comunale, compatibilmente con la necessità di garantire gli equilibri di bilancio, potrà riconoscere esenzioni e riduzioni da individuare tra le seguenti situazioni:

- 1) utenze domestiche relative a nuclei familiari composte da una sola persona;
- 2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- 3) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- 4) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- 5) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- 6) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Le agevolazioni previste annualmente dal Consiglio Comunale trovano applicazione anche per gli anni successivi ove non modificate.

Eventuali ulteriori esenzioni e riduzioni potranno essere stabilite nel rispetto della normativa vigente.

Art.29 Rimborsi

Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro novanta giorni dalla di presentazione dell'istanza.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo art.30.

Art.30 Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

CAPO III

T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI

Parte I

Art.31 Soggetto attivo

La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art.32 Principi generali per definizione tariffa

La tariffa della tassa comunale sui rifiuti si conforma, in via principale, alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, adeguandole, nel rispetto del principio "chi inquina paga", con criteri di commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, attraverso anche la individuazione di ulteriori categorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999.

Art.33 Presupposto per l'applicazione della tassa

Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si intendono per:

- a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze (non chiuse su almeno tre lati verso l'esterno), campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;

d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, a destinazione diversa dalle abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art.34 Soggetti passivi

La tassa TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Art.35 locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art.36 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti o la cessazione delle attività stesse purché debitamente documentata e che comporti il totale inutilizzo dei locali.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.37 Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art.38 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

I soggetti passivi della TARI possono richiedere l'esatta determinazione della superficie da assoggettare alla tassa presentando la piantina dettagliata dei locali, con la esatta individuazione

dei locali dove si producono i rifiuti speciali e la documentazione dalla quale emergono le modalità di smaltimento dei rifiuti stessi tramite imprese abilitate.

Non sono considerate tassabili le superfici relative a immobili o loro parti, a destinazione agricola che, pur accatastate, risultino di fatto inutilizzate per vetustà o inutilizzabilità o abbandono di fatto, in condizioni tali pertanto da rientrare nelle ipotesi di esenzione di legge e indicate al precedente articolo. Tale esenzione dovrà essere oggetto di apposita indicazione in sede di dichiarazione.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, in sede di determinazione annuale delle tariffe e con disposizione avente valore regolamentare, potranno essere stabilite riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Il Comune potrà inoltre individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Art.39 Superficie degli immobili

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a m. 1,50.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Parte II – Tariffe

Art.40 Costo di gestione

La TARI - tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art.41 Determinazione della tariffa

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art.42 Articolazione della tariffa

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

La tariffa, così come emergente da quanto previsto dai commi precedenti, può essere rideterminata, ai sensi del precedente art.32 attraverso l'introduzione di ulteriori criteri di commisurazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, o di categorie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze o attraverso l'introduzione di ulteriori criteri di commisurazione.

Art.43 Periodi di applicazione della tassa

La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

Art.44 Tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

Art.45 Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case) nonché tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, in assenza di dichiarazione, si assume come numero degli occupanti quello pari a due unità.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art.46 Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

Art.47 Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art.48 Tassa giornaliera

La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola nella misura del 100%.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art.49 Scuole statali

La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Art.50 Tributo provinciale

Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Parte III – Riduzioni e agevolazioni

Art.51 Riduzioni per le utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30 %.

La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è assicurata una riduzione del 10% della quota variabile del tributo alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli la compostiera venisse trovata inutilizzata, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi del D.L. 201/2011, art.14 comma 17, oltre a quanto previsto dal comma precedente. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a dette utenze di un importo pari al 20% dei ricavi previsti nel piano finanziario, derivanti dalla cessione a recupero dei materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi nell'anno precedente di un incremento di almeno 2 punti percentuali nell'indice di raccolta differenziata.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.52 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso saltuario legato alla stagionalità dell'attività svolta (impianti estivi) e comunque in uso per un periodo non superiore a 6 mesi: riduzione del 50%.

Art.53 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

L'intero territorio comunale è servito dal servizio di raccolta "porta a porta", pertanto non risultano esistenti utenze (domestiche e non domestiche) non servite, altrimenti soggette alla riduzione di cui all'art.14, comma 16, del D.L. n.201 del 2011.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art.54 Agevolazioni tariffarie

Non sono previste agevolazioni né nella parte fissa né in quella variabile.

Art.55 Cumulo di riduzioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Le riduzioni sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 30%.

Parte IV - Accertamento e riscossione

Art.56 Accertamento

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza dei pagamenti già stabilite.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art.57 Sanzioni

In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art.58 Riscossione

Il Comune riscuote la tassa comunale sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendone l'ammontare complessivo.

La tassa comunale per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 57, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 56.

Art.59 Interessi

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.60 Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 59, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art.61 Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n.296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art.62 Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno

1997, n.218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.63 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge eventualmente sopravvenute.

Art.64 Entrata in vigore

Il presente regolamento produce i suoi effetti a decorrere dalla data del 1 gennaio 2014.

Allegato A) – Elenco delle utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>
22	Magazzini senza vendita diretta
23	Impianti sportivi